

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE

ADUNANZA DEL DI CONVOCAZIONE

N. prot.
 N. 1 dell'O.d.G.
 N. 17 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Conferimento di consulenze in favore del Consiglio regionale, ai soggetti estranei all'Amministrazione regionale. Organizzazione di convegni di studio su problemi regionali".

L'anno millenovecentosettantatre..... il giorno ventidue..... del mese di maggio.....
 alle ore 10,00..... in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze in seduta pubblica..... si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. on. le Beniamino Finocchiaro.....
 vice presidente il sig. dott. Raffaele Augelli.....
 segretari i sigg. comm. Alessandro Laera Antonio Ventura.....
 e con l'assistenza del Segretario ~~Generale~~ ^{Redigente} sig. dott. proc. Pasquale Donvito.....

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	sì		26) Matarrese on. dr. Giuseppe		sì
2) Alemanno dr. Francesco		sì	27) Monfredi avv. Angelo		"
3) Andretta avv. Aurelio	"		28) Palma avv. Vincenzo	sì	
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	"		29) Panico sig. Pasquale	"	
5) Augelli avv. Raffaele	"		30) Papa sig. Giuseppe		"
6) Baldassarre dr. Gaetano	"		31) Papapietro sig. Giovanni	"	
7) Borgia dr. Carlo	"		32) Piacquadio avv. Antonio	"	
8) Calvario avv. Pasquale	"		33) Princigalli sig. Giacomo	"	
9) Clemente sig. Tommaso	"		34) La. prof. Michele Pulli dr. rag. Emilio	"	
10) Ciuffreda avv. Pasquale	"		35) Quarta dr. Nicola		"
11) Colamonaco sig.ra Maria	"		36) Raimondo sig. Cosimo Michele	"	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	"		37) Rizzo prof. Marcello		"
13) Consiglio avv. Gabriele	"		38) Romano avv. Domenico	"	
14) Conte prof. Giuseppe	"		39) Romeo on. Antonio	"	
15) Di Ciesi sig. Michele Di Ciesi sig. Michele	"		40) Rossi dr. Angelo	"	
16) Dilonardo prof. Giovanni		"	41) Rotolo avv. Nicola	"	
17) Di Stefano sig. Nicola	"		42) Sasso on. prof. Giuseppe	"	
18) Fantasia prof. Matteo	"		43) Scamarcio avv. Gaetano	"	
19) Finocchiaro prof. Beniamino	"		44) Schilardi prof. Giovanni	"	
20) Fiore dr. Alessandro	"		45) Somma sig. Antonio	"	
21) Giampaolo prof. Filippo	"		46) Serice avv. Enzo	"	
22) Grosso dr. Antonio	"		47) Terricone prof. Luigi	"	
23) Lacro sig. Alessandro	"		48) Tataroile dr. Giuseppe	"	
24) Liuzzi dr. Francesco	"		49) Trionfo Liuzzi avv. Gennaro	"	
25) Margiotta avv. Giovanni	"		50) Ventura sig. Antonio	"	

X relazione del sig. Il Presidente riferisce:
Il Consiglio approvò la legge "Conferimento di incarichi di consulenza da parte del Consiglio Regionale" il 3 aprile 1973 inviandola al Governo per il visto di rito.

Il Governo con nota n. 1854/20105, a mezzo del Commissario di Governo rinviava la legge a nuovo esame del Consiglio Regionale a norma dello art. 127 della Costituzione.

I rilievi del Governo riguardavano i seguenti punti:.....

1) il conferimento di incarichi di consulenza da parte del Consiglio regionale deve avvenire con i criteri e le modalità previste dall'art. 152 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077;

2) il provvedimento legislativo avrebbe dovuto prevedere il limite massimo della durata dell'incarico nonché il divieto di cumulo di incarichi durante il mese di esercizio finanziario anche se da assolversi in amministrazioni diverse. Il Presidente propone, quindi, l'approvazione della legge in un nuovo testo che recepisce in toto i rilievi del Governo, informando l'Assemblea che bisogna votarla articolo per articolo.

Ne da lettura:

Art. 1

L'ufficio di studio di problemi di particolare importanza attinenti agli affari di competenza del Consiglio, dell'Ufficio di Presidenza e delle Commissioni Consiliari, ordinarie o speciali, non riconducibili alla normale attività degli uffici del Consiglio, può essere affidato a soggetti estranei alla Amministrazione regionale, ai quali sia riconosciuta una specifica competenza in materia. A pprovato con votazione palese all'unanimità.

Art. 2

Gli incarichi possono essere conferiti a persone fisiche, persone giuridiche, enti, istituti ed organizzazioni che diano sicuro affidamento in ordine allo svolgimento dei compiti speciali loro affidati.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 3

Gli incarichi previsti dal precedente articolo sono conferiti con deliberazione motivata dall'Ufficio di Presidenza per oggetto definito e a tempo determinato, non possono superare l'anno finanziario e possono essere rinnovati non più di due volte.

C omplessivamente non possono affidarsi allo stesso incaricato studi interessanti uno o più organi consiliari o uffici per un periodo superiore a tre esercizi finanziari, quale che sia la materia oggetto dell'incarico.

E' comunque escluso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio finanziario anche se da assolversi per conto di Amministrazioni diverse.

Per l'osservanza dei predetti limiti l'incaricando è tenuto a dichiarare per iscritto sotto la personale responsabilità che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma.

N ella stessa deliberazione dovrà essere indicato l'ammontare del compenso globale da corrispondere al soggetto incaricato che, fuori dai casi di applicazione delle tariffe professionali, ove il carattere della prestazione lo consenta, sarà determinato in relazione all'importanza dell'incarico conferito.
Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 4

La corresponsione del compenso viene effettuata soltanto al termine dell'incarico, dopo la consegna del lavoro eseguito.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 5

L 'Ufficio di Presidenza, sentita la competente Commissione Consiliare, è autorizzato a promuovere con propria deliberazione convegni di studio, in ordine a problemi riguardanti la vita e l'attività della Regione o di Enti e Istituti di interesse regionale.

A pprovato con votazione palese all'unanimità.

Art. 6

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge previsti

in lire 50.000.000 annue si fa fronte con i fondi stanziati nel Bilancio della Regione - Es. 1973 - Titolo I Spese correnti - Sez. I Amministrazione generale - Rub. I Presidenza del Consiglio - Cap. 6 e nei capitoli corrispondenti dei successivi bilanci.

A approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 7

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente comunica all'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

I L C O N S I G L I O R R E G I O N A L E

Udita e fatta propria la relazione del Presidente.

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli della legge, con voti unanimi espressi ed accertati per alzata di mano

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge "Conferimento di consulenze in favore del Consiglio regionale, a soggetti estranei all'Amministrazione regionale. Organizzazione di convegni di studio su problemi regionali", nel testo che segue composto di n. 7 articoli:

Art. 1

Lo studio di problemi di particolare importanza attinenti agli affari di competenza del Consiglio, dell'Ufficio di Presidenza e delle Commissioni Consiliari, ordinarie o speciali, non riconducibili alla normale attività degli uffici del Consiglio, può essere affidato a soggetti estranei all'Amministrazione regionale, ai quali sia riconosciuta una specifica competenza in materia.

Art. 2

Gli incarichi possono essere conferiti a persone fisiche, persone giuridiche, enti, istituti ed organizzazioni che diano sicuro affidamento in ordine allo svolgimento dei compiti speciali loro affidati.

Art. 3

Gli incarichi previsti dal precedente articolo sono conferiti con deliberazione motivata dell'Ufficio di Presidenza per oggetto definito e a tempo determinato, non possono superare l'anno finanziario e possono essere rinnovati non più di due volte.

Complessivamente non possono affidarsi allo stesso incaricato studi interessanti uno o più organi consiliari o uffici per un periodo superiore a tre esercizi finanziari, quale che sia la materia oggetto dell'incarico.

E' comunque escluso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio finanziario anche se da assolversi per conto di Amministrazioni diverse.

Per l'osservanza dei predetti limiti l'incaricato è tenuto a dichiarare per iscritto sotto la personale responsabilità che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma.

Nella stessa deliberazione dovrà essere indicato l'ammontare del compenso globale da corrispondere al soggetto incaricato che, fuori dai casi di applicazione delle tariffe professionali, ove il carattere della prestazione lo consente, sarà determinato in relazione all'importanza dell'incarico conferito.

Art. 4

La corresponsione del compenso viene effettuata soltanto al termine dell'incarico, dopo la consegna del lavoro eseguito.

Art. 5

L'Ufficio di Presidenza, sentita la competente Commissione Consiliare, è autorizzato a promuovere con propria deliberazione convegni di studio in ordine a problemi riguardanti la vita e l'attività della Regione o di Enti e Istituti di interesse regionale.

Art. 6

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge previsti in lire 50.000.000 annue si fa fronte con i fondi stanziati nel Bilancio della Regione - Es. 1973 - Titolo I Spese correnti - Sez. I Amministrazione generale - Rub. I Presidenza del Consiglio - Cap. 6 e nei capitoli corrispondenti dei successivi bilanci.

Art. 7

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F. Inocchiaro

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura

Consiglio Regionale della Puglia

26 MAG. 1973

P. c. c.
(Dott. Proc. Pasquale Donvito)

